

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA ORGANISMI DI MEDIAZIONE

PER MEDIAZIONI CIVILI E COMMERCIALI

(Con la presente scrittura privata da valere e tenere ad ogni effetto di legge tra:

ACCADEMIADRS S.R.L. - con sede legale in GALLERIA FANZAGO, 17 24121 BERGAMO BG, codice fiscale 04222800163 rappresentato da Alessandra Grassi codice fiscale GRSLSN78C60F205K, Organismo di Mediazione iscritto al nr 1058 R.O.M., Ente di formazione iscritto al nr 445 R.E.F., Organismo ADR a seguito dell'iscrizione nell'elenco degli Organismi ADR dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico (AEE-GSI), avvenuto in data 2 novembre 2017 con delibera n. 727/2017/E/C/OM;

e

FACILITA' - ORGANIZZAZIONE INDIPENDENTE PER LA GESTIONE DELLE RELAZIONI E DEI GRUPPI - società cooperativa con sede in Forlì, Via Bruni n. 36, codice fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di Forlì - (esena 03685090403, organismo iscritto al n. 21 del Registro degli organismi di mediazione previsto dall'articolo 4 del D.M. 18 ottobre 2010 n. 180, in virtù dei poteri ad esso conferiti dalla Legge e dal vigente statuto sociale ed in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione del 5 marzo 2018, in persona di Camporeale dott.ssa Barbara nata a Forlì (FC) il 16/09/1971, Presidente del Consiglio di Amministrazione della società;

PREMESSO CHE

- gli organismi di mediazione firmatari del seguente accordo nel loro regolamento di procedura hanno l'esplicita previsione di poter essere portati in essere accordi di collaborazione con altro Organismo di mediazione;
- gli organismi di mediazione firmatari sono intenzionali a sottoscrivere un accordo previsto all'articolo 7 comma 2 lettera c) del D.M. 18 ottobre 2010 n. 180;
- gli organismi di mediazione firmatari sono intenzionali, in particolare, a sottoscrivere uno specifico accordo riguardante lo svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazione per le controversie tra clienti finali di energia elettrica alimentati o in bassa e/o media tensione, Clienti finali di gas alimentati in bassa pressione, Prosumer o clienti finali e operatori o gestori;

CONSIDERANDO CHE

1. entrambi gli Organismi di mediazione si impegnano a trasmettere il presente accordo al Ministero delle Giustizie;
2. entrambi gli Organismi di mediazione indicano nel loro sito la precisa indicazione dell'esistenza dei singoli accordi posti in essere con altri Organismi di mediazione;
3. ciascuno degli organismi di mediazione deve evidenziare per la singola pratica:
 - nel Registro affari della mediazione;
 - nel singolo modulo di assegnazione dell'incarico al mediatore concesso;
 - nel singolo verbale di mancata partecipazione del chiamato in mediazione, di mancata conciliazione o di avvenuta conciliazione;
 - il fatto di essersi avvalso di uno o più mediatori, che hanno dato la loro disponibilità ad altri Organismi di mediazione, e che quest'ultimi hanno preventivamente posto in essere con l'Organismo utilizzante un accordo previsto all'articolo 7 comma 2 lettera c) del D.M. 18 ottobre 2010 n. 180.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

IN PRIMO LUOGO

BA

ARTICOLO 1

I due organismi di mediazione, come sopra rappresentati, ai sensi e per gli effetti della previsione di cui all'articolo 7 comma 2 lettera c) del D.M. 18 ottobre 2010 n. 180 e nel pieno rispetto del contenuto dei singoli regolamenti di procedura vigenti, di comune accordo, si sono accordati, al fine di potersi reciprocamente avvalere, anche per singoli affari di mediazione, di:

- strutture organizzate sul territorio rientranti nella disponibilità di ciascuno degli organismi;

- personale, diverso dai mediatori, di cui i singoli organismi sono in grado di disporre;

- mediatori di cui gli organismi abbiano ricevuto la disponibilità alla collaborazione ed abbiano comunicato al Ministero della Giustizia nei modi e nei termini previsti dalla legge.

ARTICOLO 2

In relazione alle strutture organizzate sul territorio rientranti nella disponibilità di ciascuno degli organismi si intende far riferimento a tutte le sedi dell'organismo nonché a tutti i luoghi preposti ad effettuare le mediazioni, anche diverse dalla sede centrale, purché regolarmente comunicate al Ministero della Giustizia e presenti nel sito dell'Organismo concedente.

ARTICOLO 3

In relazione al personale di cui i singoli organismi sono in grado di disporre si intende far riferimento a tutti i collaboratori, diversi dai mediatori, che possano essere utili e/o necessari all'espletamento del servizio di mediazione, purché regolarmente comunicati al Ministero della Giustizia.

ARTICOLO 4

In relazione ai mediatori di cui gli organismi abbiano ricevuto la disponibilità alla collaborazione si intende far riferimento a tutti i mediatori per i quali l'Organismo di mediazione concedente abbia ottenuto l'iscrizione al Ministero della Giustizia o per il quale sia interamente decorso il termine necessario per il perfezionamento del silenzio assenso.

ARTICOLO 5

Il presente accordo, che non può riguardare tutte le pratiche di un Organismo di mediazione a favore dell'altro, dopo la sottoscrizione e l'invio al Ministero della Giustizia, deve essere attivato con una preventiva specifica comunicazione all'altro Organismo di mediazione riguardante la singola pratica una serie dettagliata di pratiche.

IN SECONDO LUOGO

ARTICOLO 6

In relazione alle pratiche riguardanti lo svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazione per le controversie tra clienti finali di energia elettrica alimentati o in bassa e/o media tensione, Clienti finali di gas alimentati in bassa pressione, Prosumer o Utenti finali e operatori o gestori (TICO) i mediatori assegnati alle specifiche e singole pratiche devono:

1. disporre di una propria personale attrezzatura informatica adatta allo svolgimento di detta mediazione;
2. essere preferibilmente iscritti alla sezione consumo;
3. essere necessariamente in possesso della specifica formazione iniziale e biennale prevista dall'articolo 5 comma 2 lettera c) dell'allegato A della Delibrazione 5 maggio 2016/2016/F/C/OM;
4. accettare preventivamente la remunerazione prefigurata per l'assegnazione dell'incarico.

Il presente accordo può essere risolto consensualmente da entrambi gli Organismi di mediazione o su richiesta di uno solo degli Organismi di mediazione sottoscritti con un preavviso di almeno un mese e con successiva tempestiva comunicazione al Ministero della Giustizia.

Letto, approvato e sottoscritto il 13/04/2018

ACCADEMIADR S.R.L.

FACILITA - società cooperativa

FACILITA Società
Organizzazione
per la gestione
della
Abilitazione
Tecnica

ACCADEMIADR
Kossuth Gyula
Clara